

Norme rilevanti del TUF (D. Lgs. 58/1998)

(Con riferimenti testuali al sito: [Crypto in Cascina – versione archiviata 30/11/2023](#))

● Art. 18 e Art. 166 TUF – Esercizio abusivo di servizi di investimento

Testo normativo:

“L’esercizio nei confronti del pubblico in Italia di servizi di investimento (...) è riservato alle imprese autorizzate”

(Art. 18 TUF)

“Chiunque esercita (...) senza essere autorizzato è punito (...)”

(Art. 166 TUF)

Violazioni riscontrate nella pagina:

- “Con la differenza che qui puoi anche monetizzare con il *cryptobot*, ma di questa roba black te ne parlo dopo...”
- “Se non hai tempo, ci pensa il bot. Ti servono solo pochi clic”
- “Rendite semi-automatiche, *zero sbatti, plin plin automatici*”
- “Questo è uno strumento che usa l’intelligenza artificiale e si collega ai tuoi exchange crypto...”

Mancano completamente:

- riferimenti a Consob o Banca d’Italia
- iscrizione ad albi professionali (es. OCF)
- qualsiasi disclaimer legale

Qualificazione giuridica:

Il “cryptobot” è proposto come **strumento operativo per generare guadagni passivi**, configurando un’attività riconducibile a **gestione patrimoniale o consulenza automatizzata**. In mancanza di autorizzazione, siamo nell’ambito dell’abusivismo sanzionato dagli articoli 18 e 166 TUF.

“Violazione confermata dell’art. 18 e reato ai sensi dell’art. 166 TUF”.

● Art. 94 TUF – Offerta al pubblico di prodotti finanziari senza prospetto

Testo normativo:

“Chiunque intende effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari deve preventivamente pubblicare un prospetto informativo”

Violazioni riscontrate nella pagina:

- “Sì, c’è anche un bot. Non c’è bisogno di competenze. Funziona da solo.”
- “Ti bastano pochi clic, e il gioco è fatto”
- “Serve solo una connessione internet e un account crypto.”
- “Non devi sapere nulla, non devi studiare nulla, non ti serve tempo.”

Criticità:

- L’offerta è **aperta e non riservata**: “...anche chi parte da zero, sottozero o non sa una mazza può iniziare”
- Nessun documento ufficiale, KIID, KYC, Terms & Conditions, scheda prodotto o **prospetto informativo** disponibile

Qualificazione giuridica:

Offrire pubblicamente un prodotto a finalità d’investimento, senza documentazione informativa, viola gli obblighi previsti per la tutela dei risparmiatori.

“Violazione dell’art. 94 TUF”.

● **Art. 21 TUF – Obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza**

Testo normativo:

“I soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza (...)”

Violazioni riscontrate nella pagina:

- “...un sistema semplice, pratico, profittevole, sfruttabile da chiunque”
- “Non devi sbatterti. Il bot fa tutto in automatico.”
- “Se ti piacciono le cose complicate, questo non fa per te”
- “Non ti devi fidare, devi solo *copiare e incollare* quello che ti do”
- “Ci sono già risultati ottenuti da chi ha seguito le istruzioni” (ma senza dati oggettivi o tracciabilità)

Criticità:

- Linguaggio eccessivamente semplificato e fuorviante
- Nessuna disclosure sui costi, rischi di perdita, o performance storiche
- Mancano le informazioni minime sul profilo di rischio e sul funzionamento tecnico

Qualificazione giuridica:

Promuovere un prodotto d’investimento con slogan pubblicitari ambigui e privi di trasparenza viola le regole di comportamento degli operatori finanziari.

“Violazione dell’art. 21 TUF”.

● Codice del Consumo – Pratiche commerciali scorrette (D. Lgs. 206/2005)

Testo normativo:

“È considerata scorretta la pratica commerciale che è contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio”

Violazioni riscontrate nella pagina:

- “Plin plin automatici”
- “Sistema BLACK” (ripetuto più volte, suggerendo segretezza o scorciatoie non accessibili ai più)
- “Guadagni anche mentre dormi”
- “Serve solo una connessione internet”
- “La gente si complica la vita con cose inutili”

Criticità:

- Comunicazione **volutamente banalizzante**, che induce il consumatore medio a credere che l'investimento sia privo di rischio
- Mancanza di un **linguaggio conforme al profilo di un'attività regolamentata**
- Offerta presentata **come scorciatoia verso la ricchezza**, senza studio, sforzo o consapevolezza

Qualificazione giuridica:

Sussistono elementi tipici delle **pratiche commerciali scorrette**, di competenza dell'AGCM.

“Violazione del Codice del Consumo (art. 20 ss)”.

Bonus: CryptoBot e quadro normativo italiano

In Italia, l'uso di **algoritmi automatizzati** per l'esecuzione o la raccomandazione di operazioni su strumenti finanziari – comprese le criptovalute, ove riconducibili a prodotti d'investimento – è **regolato in maniera rigorosa**, in particolare da:

- **Testo Unico della Finanza (TUF)** – artt. 18, 21, 94, 166
- **Regolamento (UE) MiFID II** – recepito in Italia dal TUF
- **Orientamenti Consob ed ESMA** in materia di **negoiazione algoritmica e fintech**
- **Regolamento MiCA (UE 2023/1114)**, già in fase transitoria: introduce vincoli su emissione e promozione di strumenti crypto in UE, pienamente operativo dal 30 dicembre 2024, ma già usato come riferimento normativo

Secondo l'**art. 18 TUF**, solo imprese **autorizzate dalla Consob o vigilate** possono:

- gestire capitali altrui,

- fornire raccomandazioni personalizzate,
- eseguire ordini per conto di terzi,
- proporre strumenti finanziari, anche automatizzati.

Inoltre, **l'offerta di software che esegue investimenti o segnala operazioni, quando rivolta al pubblico retail italiano e presentata come mezzo per ottenere guadagni automatici, è soggetta a vigilanza finanziaria**, indipendentemente dalla veste tecnica del prodotto (es. software, licenza, accesso a dashboard).

⚠ La forma (bot, corso, tool) è irrilevante se la sostanza è l'offerta di uno strumento per investire con finalità di rendimento.

Se questi strumenti:

- operano su cripto-attività classificabili come strumenti finanziari o prodotti d'investimento,
- vengono proposti come soluzione d'investimento "automatizzata" a utenti privi di competenze,
- sono **offerti al pubblico retail italiano** senza autorizzazione né trasparenza,

allora **sono soggetti alle regole e ai limiti previsti per i servizi di investimento**, con possibili responsabilità **civili, amministrative e penali** per l'ideatore, anche se solo in qualità di **promotore, sviluppatore o venditore**.

Applicazione al caso specifico "Crypto in Cascina"

Nel sito archiviato del 30/11/2023

(<https://web.archive.org/web/20231130112851/https://www.cryptoincascina.com/sales52701583>), il cryptobot viene presentato come parte integrante dell'offerta, con queste frasi testuali:

- "Con la differenza che qui puoi anche monetizzare con il cryptobot, ma di questa roba black te ne parlo dopo..."
- "Funziona in automatico. Ti servono pochi clic"
- "Serve solo una connessione internet. Nessuna competenza richiesta"
- "Rendita passiva. Anche mentre dormi"

Criticità gravi:

- Il bot viene **presentato come strumento di guadagno automatico**, quindi con una **funzione sostanzialmente finanziaria**
- L'offerta è **rivolta al pubblico italiano retail**, dichiaratamente "anche a chi parte da zero"
- **Nessun riferimento a:**
 - Come funziona il bot
 - Chi lo gestisce
 - Quali sono i costi
 - Quali sono i rischi

L'invito è esplicito: **non informarti, delega tutto a noi.**

Questo **viola i principi di correttezza, trasparenza e adeguatezza** richiesti ai soggetti che svolgono attività finanziaria.

POSSIBILE OBIEZIONE: se volesse solo vendere il bot (cioè, il software), potrebbe evitare le sanzioni del TUF?

No, non necessariamente lo esonera.

1. La sostanza prevale sulla forma

Nel diritto finanziario italiano (e anche europeo), **non conta come lo chiami, ma cosa FA il prodotto/servizio.**

- Se **“vendere il bot”** significa vendere **uno strumento che investe automaticamente i soldi altrui, per conto loro**, siamo **nella piena definizione di gestione patrimoniale/discrezionale.**
- Anche se lo presenti **come semplice software, se opera con fondi altrui, o suggerisce investimenti in automatico**, ricadi nelle norme del TUF.

Riferimento tecnico:

La Direttiva MiFID II, recepita nel TUF, considera **“servizi di consulenza”** e **“gestione di portafogli”** anche quelli erogati **tramite strumenti automatizzati o algoritmi.**

2. Cosa dice la Consob sui robo-advisor e bot automatici

Secondo la **Consob**, per offrire **servizi automatizzati di investimento (bot, robo-advisor, software)** occorre:

- **Iscrizione come intermediario autorizzato (SIM, banca, o consulente abilitato)**
- **Avere requisiti patrimoniali, organizzativi e di vigilanza**
- **Sottostare agli obblighi MiFID: profilazione, trasparenza, idoneità, ecc.**

Anche la **semplice “raccomandazione personalizzata” automatica** su cosa comprare/vendere è **considerata consulenza finanziaria** e richiede autorizzazione.

3. Quando NON rientra nel TUF?

Solo se il bot:

- **È venduto come strumento generico e passivo,**
- **Non gestisce denaro** o accede a wallet dell'utente,
- **Non dà indicazioni personalizzate su strumenti finanziari,**
- **È chiaramente un software educativo o di supporto generico,**

allora sì, può rientrare in una zona **“fuori TUF”** (ad es. categoria software o educational tool).

Ma in quel caso:

- Non puoi **promettere guadagni**
- Non puoi **farlo passare come un sistema che “ti fa guadagnare mentre dormi”**
- Non puoi **usarlo per raccogliere fondi** o dare **indicazioni su cosa comprare/vendere**

SEMPLICEMENTE

Vendita del bot	Rientra nel TUF?	Motivo
Il bot gestisce i soldi altrui	Si	È gestione patrimoniale
Il bot dà segnali su quando comprare/vendere crypto	Si	È consulenza finanziaria
Il bot è un software educativo, senza accesso a fondi o raccomandazioni	No	È strumento informativo
Il bot è venduto con claim tipo “plin plin automatici”	Si	È pubblicità ingannevole + rischio di abusivismo

OBIEZIONE: “Ma io non tocco i soldi dell’utente”

Non importa. **Anche se il bot opera sull’account dell’utente (es. via API), è comunque attività di gestione patrimoniale se:**

- Prende decisioni discrezionali al posto dell’utente (es. quando aprire e chiudere trade)
- Lo fa **in modo automatizzato**, anche su base preimpostata
- Promette un rendimento, o viene venduto come *“ti fa guadagnare in automatico”*

OBIEZIONE: “Ma io vendo solo il software, non offro consulenza”

Il problema è **la funzione del software:**

- Se il software **agisce sui mercati** al posto dell’utente, **sei dentro l’ambito MiFID**
- Se **dà segnali di trading** su strumenti finanziari o crypto, è **consulenza**

QUINDI: Quando invece puoi vendere un bot senza violare il TUF?

Condizione	Esempio
Il bot non apre/chiude operazioni	Es: aggregatore di dati, dashboard
Il bot esegue solo operazioni su account demo	Nessun impatto sul denaro reale
Il bot dà segnali non personalizzati e solo educativi	“Semplice allert tecnico” tipo RSI, MA
Il bot è venduto a soggetti autorizzati	SIM, SGR, CF indipendenti
Il bot è venduto come tool interno per backtesting	Uso professionale, senza esecuzione reale

Esempio di rischio concreto

Vendi un bot che si collega via API a Binance e fa trading su BTC/ETH automaticamente per chi lo compra.

Anche se:

- Non tocchi i soldi dell'utente
- Non garantisci rendimenti esplicitamente
- L'utente accetta i rischi

È comunque gestione automatizzata e rientra nel TUF.

Senza autorizzazione:

- È abusivismo finanziario (Art. 166 TUF)
- È potenzialmente pubblicità ingannevole (AGCM)
- È rischiosissimo dal punto di vista penale e fiscale